



CITTA' DI TORINO

**INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA**

OGGETTO: DISTRIBUTORE CARBURANTE ABBANDONATO IN PIAZZA MONTANARI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

**PREMESSO CHE**

- In data 30 marzo 2023, viene presentata in Circoscrizione 2 un'interpellanza sul distributore di piazza Montanari, affacciato su via Tripoli, che si dichiara da tempo inattivo e in stato di abbandono, con la proposta di rimuoverlo e restituire continuità al giardino pubblico De Marchi
- Il 16 giugno 2023, a seguito di richiesta della Circoscrizione, la Polizia Municipale effettua un sopralluogo: l'impianto risulta chiuso e transennato
- Il 19 settembre 2023, in sede di Consiglio Circoscrizionale, l'Assessore Chiavarino riferisce che non risultano comunicazioni di sospensione o dismissione da parte del titolare (IP), ma conferma che il distributore è fuori dagli elenchi ufficiali (Anagrafe Carburanti e Osservatorio Prezzi)
- Il 26 marzo 2024, la società IP presenta una comunicazione di sospensione dell'attività dal 14 marzo 2024 al 14 marzo 2025, ai sensi della L.R. 14/2004 e della D.G.R. 40-6232/2017. Tale comunicazione dichiara che l'impianto non è stato precedentemente sospeso, affermando la legittimità della procedura. Tuttavia, questa datazione non sembra coerente con quanto dichiarato dal Comune e accertato nel 2023
- Il 29 luglio 2024, in risposta a una nuova interpellanza, l'Assessore Chiavarino ribadisce che la sospensione è regolare e che la proprietà sta valutando il rilancio commerciale dell'impianto
- Il 28 aprile 2025, l'Assessore Tresso riferisce che l'attività è stata riattivata il 14 marzo 2025 dalla società Cristella Petroli Srl, con pagamento regolare del canone di occupazione del suolo pubblico

**CONSIDERATO CHE**

- La L.R. 14/2004, art. 8, comma 2, lett. b) prevede la revoca dell'autorizzazione se l'attività è sospesa per più di un anno, salvo eccezioni per lavori pubblici o sulla viabilità
- La D.G.R. 40-6232/2017, art. 7, comma 1, stabilisce che la sospensione decorre dalla data effettiva di chiusura del punto vendita, e al comma 2 prevede che l'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore a un anno nell'arco di due anni
- Il Regolamento comunale n. 395, art. 14, comma 5, lett. d), stabilisce che la concessione di occupazione del suolo pubblico può essere revocata per motivate ragioni di interesse pubblico o per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune; l'art. 7, comma 2, prevede

che l'occupazione deve essere utilizzata per le finalità autorizzate, e il comma 4 dispone sanzioni in caso di mancata voltura entro 30 giorni

- La normativa regionale e nazionale (D.G.R. 40-6232/2017, D.Lgs. 32/1998, D.Lgs. 222/2016) impone obblighi di comunicazione per trasferimenti di titolarità e gestione degli impianti

#### INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1. Se risultati conformi alla normativa e secondo quali presupposti giuridici il procedimento che ha portato alla riattivazione della licenza di distribuzione carburante, considerata l'inattività documentata dal 2023
2. Se il mantenimento della concessione di suolo pubblico in assenza di attività sia stato legittimo e secondo quali disposizioni regolamentari o legislative sia stato fondato.
3. Se siano state effettuate tutte le volture della concessione suolo nei passaggi societari (da API a IP, da IP a Cavallino, poi a Retitalia e Cristella Petroli) e, in caso contrario, se siano stati avviati procedimenti ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento COSAP, indicando secondo quali riferimenti normativi è stata verificata la legittimità dei passaggi e delle eventuali omissioni
4. Se siano state presentate correttamente e nei termini le comunicazioni di trasferimento dell'autorizzazione e/o subingresso nella gestione, come previsto dalla normativa vigente, indicando puntualmente le disposizioni applicate e allegando, se presenti, le autocertificazioni previste
5. Perché non si sia proceduto alla revoca dell'autorizzazione, nonostante il superamento del periodo massimo di sospensione previsto nel biennio, e con quali motivazioni giuridiche si sia ritenuta legittima la riattivazione dell'impianto
6. Se la riapertura del 14 marzo 2025 sia conforme alla normativa vigente, tenuto conto delle incongruenze tra le dichiarazioni della proprietà e le risultanze istituzionali del 2023, e sulla base di quali presupposti giuridici si sia giunti a tale decisione
7. Se esistono altri casi simili in città di impianti abbandonati per oltre un anno e come siano stati trattati giuridicamente
8. Come si intenda ristabilire la trasparenza e la fiducia dei cittadini, compromesse da informazioni istituzionali contraddittorie e da elementi che potrebbero apparire in contrasto con la normativa vigente
9. Se non si ritenga che l'impianto di piazza Montanari, per le sue caratteristiche urbanistiche critiche (area densamente popolata, scuole, linea bus, scarsa ventilazione, presenza di altri distributori a breve distanza), avrebbe dovuto essere incluso nel piano di dismissione regionale, e secondo quali criteri tale valutazione è stata o non è stata effettuata

Torino, 13/06/2025

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Andrea Russi